

CONVENZIONE

TRA

l'università degli Studi di Pavia, C.F.: 80007270186, con sede in Pavia, Strada Nuova n 65, rappresentata dal Rettore, Prof. Angiolino Stella, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 22.09.2012

La **Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia**, C.F.: 97020700155, con sede in Milano Viale Piceno, 18, rappresentato dal Presidente, Dott. Andrea Mandelli, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con

PREMESSO

- che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede: *"I Rettori dell'Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta della facoltà ... al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"*;
- che l'art. 8, comma 1, della L. 341/90 prevede: *"Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni"*;
- che l'art. 3, commi 4 e 5 del D.M. 509/09 (recepito dal D.M. 270/04) prevede: *"Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea..."*;
- che l'art.10, comma 5 lett. e) del D.M. 509/09 (recepito dal D.M. 270/04) prevede che le Università debbano inserire nel piano formativo dei corsi di studio *"attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni"*;
- che i corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono alla classe C delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) e che il D.M. 28.11.2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *"i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista"* e *"i corsi hanno durata di cinque anni, e comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU"*;
- che le lauree specialistiche a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologie farmaceutiche (classe 14/S) sono state istituite presso l'Università di Pavia nel 2001 e contemplano tra le attività formative del piano di studi un tirocinio professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;
- che i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono alla classe LM/13 della classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale e che il D.M. 16.03.2007, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *"con il conseguimento della laurea magistrale e della relativa abilitazione professionale, il laureato della classe svolge ai sensi della direttiva 85/432/CEE, la professione di farmacista"* e *"in osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei"*

mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU".

- che le lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologie farmaceutiche (classe LM/13) sono state istituite presso l'Università di Pavia nel 2009 ed hanno durata normale di cinque anni; tra le attività formative obbligatorie contemplate nel piano di studi dei due corsi di studio è previsto un professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;
- che l'art. 5-bis del D.M. 09.09.1957 "Regolamento sugli esami di stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni" prevede: "Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'organismo didattico competente dell'Università degli Studi di Pavia si avvale della collaborazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento del tirocinio professionale, di durata semestrale (900 ore), volto a fornire a studenti in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto delle linee guida sul tirocinio professionale approvato dal Consiglio della Facoltà in data xxxxx e allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Articolo 2

Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia, con un orario non superiore a 8 ore giornalieri.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro tra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinanti.

Di norma il numero di tirocinanti sarà non più di uno alla volta, fatta eccezione per le farmacie della provincia di Pavia che potranno avere fino a 2 tirocinanti contemporaneamente. Solo Farmacie con più di 4 farmacisti dipendenti potranno avere un numero di tirocinanti superiore (massimo 3) contemporaneamente.

Articolo 3

La farmacia individua il responsabile tutor aziendale delle attività di tirocinio tra il proprio personale abilitato alla professione di Farmacista, al quale potranno essere riconosciuti crediti di educazione continua.

Articolo 4

L'Università degli Studi di Pavia garantisce che i frequentanti il tirocinio sono coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (personale e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Il testo delle polizze assicurative in essere e tutte le informazioni connesse alle coperture assicurative, ivi compresi gli estremi delle polizze, sono consultabili al seguente indirizzo web: <http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/assicurazioni.html>.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti dei tirocinanti da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

Compete alla struttura ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di tirocinio.

Articolo 5 Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 806 seguenti del codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle stesse parti. I due arbitri nomineranno, di comune accordo, il terzo componente del Collegio; in caso di disaccordo la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Pavia, Foro in cui il collegio arbitrale ha sede.

Articolo 6

La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha una durata annuale automaticamente rinnovabile. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima con raccomandata A.R.

Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Articolo 7

Le parti si dichiarano consapevoli che i dati personali e/o sensibili che verranno trattati in ragione della presente convenzione sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003. Pertanto dichiarano di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice e si impegnano ad organizzare i trattamenti nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. Le parti si danno altresì reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi al proprio Ente, utili ai fini di legge ed al fine di adempiere gli obblighi contenuti in questo accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto con la firma della presente convenzione, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopraccitate.

Articolo 8

La presente convenzione in bollo, a cura e spese dell'Ordine, verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Articolo 9

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi che ne dispongono il funzionamento.

Articolo 10

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pavia,
Università degli Studi di Pavia
il Rettore

(Prof. Angiolino Stella)

Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia
il Presidente

(Dott. Andrea Mandelli)



07 P

